



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



ISTITUTO NAZIONALE
REVISORI LEGALI

**SPLIT PAYMENT
FATTURE EMESSE DA
PROFESSIONISTI**

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

Novità dall'1.7.2017

Dal 01.07.2017, in virtù delle modifiche apportate dal D.L. 24.4.2017, n. 50, **dovranno essere assoggettate allo speciale meccanismo dello «split payment»**, le fatture emesse alla data del **1.7.2017**, per le quali è prevista la **ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito**. In buona sostanza, a decorrere dall'1.7.2017, viene meno l'esclusione dall'applicazione del meccanismo dello «split payment» che era stata prevista ex art. 17-ter co. 2 del D.P.R. 633/1972 per i compensi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

Conseguentemente, anche i **soggetti che percepiscono redditi di lavoro autonomo**, dovranno applicare lo «split payment» per le prestazioni di servizi rese nei confronti della PA, delle società controllate pubbliche e delle società quotate coinvolte. Ciò comporta, giocoforza, che **i professionisti**

dovranno adattare, in un lasso di tempo davvero molto breve, **il loro sistema di fatturazione per emettere le fatture nei confronti delle PA** in ossequio alle nuove disposizioni. In particolare, **l'Iva dovrà essere esposta in fattura**, ma la stessa non sarà incassata, non venendosi a generare in questo modo un debito d'imposta nei confronti dell'Erario.

Tale misura - che dispone l'estensione dello «*split payment*» anche le operazioni soggette a ritenuta alla fonte - **è stata fortemente** criticata. Infatti, come precisato dal CNDCEC (comunicato stampa 12.4.2017) «*All'epoca dell'introduzione di tale meccanismo*», *afferma il presidente Massimo Miani, «i professionisti furono esclusi dalla sua applicazione, essendo già soggetti a ritenuta all'atto dell'incasso delle fatture. Non vi sono quindi motivi per non confermare detta esclusione anche ora che lo split viene esteso alle operazioni nei confronti delle società pubbliche e delle quotate. Anche il professionista che opera nei confronti di questi ultimi soggetti, infatti, subisce la ritenuta, per cui il mancato incasso dell'Iva finisce per duplicare il prelievo sulla medesima fattura».*

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....